



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO

Nel procedimento cautelare *ante causam* n°30217/2026

INTENTATO DA

SIGFRIDO RANUCCI, c.f. RNCSFR61M24H501J, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Focareta, Franco Scarpelli, Stefano Rossi e Roberto De Vita, elettivamente domiciliato presso i loro domicili digitali, in forza di procura in atti;

NEI CONFRONTI DI

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.Iva 06382641006, con sede in Roma, via Alessandro Severo n. 246, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, in virtù dei poteri conferiti con procura in data 3.12.2018 per atto notarile, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi, Claudio Scognamiglio e Maurizio Santori, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo e del terzo (Studio legale Pessi e Associati) in Roma, Via Po 25/B, giusta procura in atti;

il Giudice, sentite le parti e letti gli atti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorso in sintesi

1.1. Con ricorso depositato in data 15.9.2026 la difesa di parte istante, esposto che il dott. Ranucci dal 2006 aveva fatto parte della redazione del programma di approfondimento Report di cui, dal dicembre del 2016, aveva assunto il ruolo di autore e conduttore, riportati gli elevati indici di ascolto registrati dalla trasmissione anche nella stagione da ultimo conclusasi 2025/2026, ricordato il larghissimo seguito sui social media ed i riconoscimenti conseguiti dal programma per la qualità del servizio in base alle rilevazioni Qualitel, menzionati i numerosi premi riconosciuti alla persona del dott.

Ranucci da parte del mondo della cultura e del giornalismo, deduceva come *“la rilevanza degli interessi toccati dalle inchieste del dott. Ranucci”* lo avesse *“reso bersaglio di una serie continuativa di minacce e tentativi di intimidazione”* che avevano portato le autorità di pubblica sicurezza a disporre nei suoi confronti servizio di dinamica dal 2009 e, successivamente, di scorta dal 2021, quest’ultima rafforzata dall’ottobre 2025 a seguito dell’esplosione di un ordigno in data 16.10.2025 davanti alla sua abitazione, attentato rispetto al quale *“Il giornalista è la persona offesa e «vittima della manipolazione»”* come chiarito dal GIP nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di coloro che erano stati individuati come esecutori materiali del reato e suo mandante. Aggiungeva la difesa che *“con innumerevoli dichiarazioni e veri e propri diktat pronunciati da importanti esponenti politici”* l’indicato attentato era stato *“strumentalizzato al fine di delegittimare la reputazione professionale di Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report mediante una campagna di denigrazione personale e professionale”* nella *“dichiarata volontà di ottenere la rimozione di quest’ultimo dalla conduzione di Report”*. Campagna diffamatoria, culminata in una serie di articoli e dichiarazioni pubbliche di svariati soggetti, veicolate anche da testate del gruppo Angelucci, noto imprenditore e parlamentare della Lega.

Richiamati gli indicati accadimenti, veniva reso noto che, con comunicazione informale a mezzo e-mail del 28.08.2026, ore 16.44, il Direttore della Direzione Approfondimento, dott. Paolo Corsini, dopo aver fatto riferimento ad una *“obiettiva situazione di incompatibilità”* che si sarebbe determinata per effetto delle *“continue pressioni”* a cui sarebbe stata sottoposta la redazione di Report – la cui attività ne risultava *“gravemente compromessa”* – e della diminuita credibilità e autorevolezza conseguenti a *“percezioni di opacità, commistione e interferenze”*, aveva comunicato al ricorrente la decisione della RAI di *“avviare una riorganizzazione editoriale”* del programma Report, mediante l’avvicendamento nella conduzione e responsabilità autorale della trasmissione con effetto immediato, determinazione che si specificava essere stata assunta esclusivamente per *“esigenze organizzative, datoriali e di tutela del servizio pubblico restando del tutto autonoma ed indipendente rispetto agli approfondimenti tutt’ora in corso”*. La missiva contestualmente precisava che, in relazione al nuovo incarico, l’azienda aveva autorizzato il Direttore a formulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del vigente accordo integrativo Rai-Usigrai, tre ipotesi di incarico: TG3 Vicedirettore *“ad personam”* redazione Speciali e Podcast; Rai News 24 Vicedirettore *“ad personam”* con delega alla redazione

Approfondimenti e Inchieste; corrispondente da Il Cairo, opzione che il ricorrente era chiamato ad esercitare entro 30 giorni, pena scelta a cura della stessa RAI.

Veniva quindi reso noto che, con missiva del 29.08.2026, il dott. Ranucci aveva contestato legittimità e correttezza della decisione datoriale e ogni effetto dalla stessa derivante per manifesta insussistenza delle ragioni addotte a sostegno della rimozione; chiesto di conoscere fatti, persone e circostanze posti a fondamento delle generiche affermazioni di cui alla decisione assunta, con invio della documentazione a suffragio; domandato di sospendere l'efficacia della determinazione nonché il termine di 30 gg. assegnatogli per l'esercizio del diritto di opzione.

Il ricorso esprimeva poi che, in risposta, in data 2.9.2026 era pervenuta pec RAI con la quale l'azienda, non concessa la sospensione dell'efficacia della decisione e del termine di opzione, aveva comunicato di non aver ritenuto sussistente la *“necessità di chiarimenti ulteriori né di supporto documentale, atteso che la decisione assunta si sostanzia nel legittimo esercizio del potere datoriale, organizzativo e direttivo, a cui il Dott. Ranucci è soggetto quale giornalista con contratto di lavoro subordinato”*.

1.2. Ricostruiti in sintesi come sopra i fatti, riguardo al *fumus boni iuris*, la difesa istante ha dedotto in merito alla carenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, alla discriminatorietà della decisione assunta sotto il profilo delle convinzioni personali e/o politiche. Ha poi argomentato riguardo all'illegittimità del provvedimento datoriale di rimozione anche ai sensi dell'art.2087 c.c., dell'artt. 23 accordo integrativo RAI-Usigrai, della disciplina riferita ai “Principi di condotta nei rapporti con il personale” di cui al Codice Etico del gruppo RAI, dell'art.4 Regolamento UE 2024/1083 European Media Freedom Act, nonché per inconsistenza delle addotte esigenze di riorganizzazione aziendale, e, comunque, per abuso del diritto. Argomentato, altresì, in merito alla natura sostanzialmente disciplinare della motivazione, lamentato inoltre demansionamento in riferimento ai tre incarichi alternativi proposti richiamando erroneamente l'art.11 dell'Accordo integrativo RAI-Usigrai afferente diversa fattispecie, ha altresì richiesto, sotto il profilo formale, verifica ex art. 6 del CNLG circa la titolarità del potere esercitato.

1.3. Infine, riguardo al *periculum in mora*, la difesa ha chiesto di avere riguardo alla natura della professionalità del ricorrente, connessa alla realizzazione e conduzione di programmi di approfondimento, inevitabilmente incisa dalla disposta rimozione poiché soggetta ad erosione con il decorso del tempo, nonché al danno all'immagine professionale derivante dal perdurare della situazione, circostanza idonea a consolidare nell'opinione pubblica l'idea che la decisione aziendale costituisca la conseguenza di una valutazione

negativa della professionalità del ricorrente. Ha poi ulteriormente evidenziato l'esistenza di due termini imminenti e oggettivi: il primo, relativo alla data del 27.9.2026, giorno entro il quale il dott. Ranucci era chiamato a scegliere una delle tre posizioni professionali a lui proposte dalla RAI e, il secondo, riferito all'8.11.2026, data di messa in onda di Report con altri conduttori, da cui trasformazione dell'avvicendamento in un fatto professionalmente e pubblicamente consumato. Ancora, sono state addotte condizioni personali e di salute del ricorrente, sia in termini di sofferenze psichica derivata alla procurata situazione di stress, sia con riferimento a possibili conseguenze negative correlate a sofferte patologie cardiovascolari. Infine, è stato paventato rischio alla sicurezza personale connesso alla possibilità che, in difetto di opzione, la RAI potesse assegnare unilateralmente al dott. Ranucci incarico nella città de Il Cairo, essendo il mutamento di sede lavorativa idoneo ad incidere sulla sicurezza personale del ricorrente, in Italia destinatario di dispositivo di sicurezza personale.

1.4. Parte istante ha quindi concluso chiedendo: *“- in via immediata e inaudita altera parte, sospendere il termine di trenta giorni, con scadenza il 27 settembre 2026, assegnato al dott. Sigfrido Ranucci con la comunicazione RAI del 28 agosto 2026 per l'esercizio dell'opzione tra i tre incarichi prospettati e, sino alla definizione del presente procedimento cautelare, inibire alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di procedere unilateralmente all'assegnazione del ricorrente a uno di detti incarichi o di dare comunque esecuzione definitiva alla procedura di ricollocazione;*

- accertare e dichiarare in via provvisoria, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, la nullità e comunque l'illegittimità del provvedimento della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. del 28 agosto 2026 di rimozione del dott. Ranucci dall'incarico di Autore e Conduttore della trasmissione Report;

- ordinare quindi alla RAI radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di revocare immediatamente tale provvedimento, e comunque di sospenderne gli effetti, reintegrando il dott. Ranucci nelle mansioni di Autore e Conduttore del programma Report, già nell'immediato e comunque prima dell'avvio delle trasmissioni della nuova stagione del programma, e dunque della prima puntata prevista per la messa in onda l'8 novembre 2026;

- adottare ogni ulteriore provvedimento cautelare ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito e a impedire l'aggravamento dei pregiudizi dedotti;”, vinte le spese.

2. La memoria di costituzione in sintesi

2.1. Con comparsa depositata il 24.9.2026, la difesa della RAI, richiamata la *“prolungata esposizione mediatica di eccezionale risonanza”* seguita all’attentato subito dal dott. Ranucci in data 16.10.2025, evidenziava come tale clamore si fosse intensificato ulteriormente nell’estate 2026 *“a seguito dell’evoluzione procedimentale penale a carico del sig. Lavitola, il quale dichiarava agli inquirenti di essere stato il mandante del predetto attentato e con cui il ricorrente, per sua stessa ammissione, intratteneva intensi rapporti di frequentazione e amicizia”*. Esponeva quindi che, *“proprio in ragione di tale clamore, sempre più intensificatosi, e dell’incidenza dello stesso sull’attività della redazione”*, con la lettera del 28.8.2026, il Direttore della Direzione Approfondimento dott. Corsini aveva comunicato al sottoposto dott. Ranucci la decisione aziendale di riorganizzare il programma Report mediante l’avvicendamento alla conduzione ed alla responsabilità autorale della trasmissione, invitandolo, ai sensi degli artt.11 e 12 dell’accordo integrativo aziendale Rai-USIGRAI, a scegliere una di tre ipotesi di incarico che gli venivano proposte, il cui contenuto veniva più dettagliatamente esplicitato nell’atto difensivo. Menzionata la sequenza di comunicazioni che era seguita (lettera del dott. Ranucci del 29.8.2026 e lettera di riscontro RAI del 2.9.2026), la difesa RAI contestava la ricostruzione operata in ricorso in merito alla natura sostanzialmente disciplinare della comunicazione, a tal proposito richiamando altra e diversa lettera di contenuto disciplinare già comunicata. Parimenti contestava la dedotta insussistenza di una riorganizzazione della struttura della trasmissione, in particolare esponendo come fossero stati individuati, in luogo di un unico conduttore e responsabile autorale, 4 autori e, tra loro, 2 anche con il ruolo di co-conduttori di cui indicava i nominativi. Precisava poi come fosse stato volutamente scelto sia di ricondurre il ruolo dei conduttori a brevi interventi in studio e lancio di servizi, sia di ripristinare il modello a puntata monografica e, ancora, di dare maggiore rilievo ai redattori nello sviluppare le segnalazioni che arrivano alla posta della redazione.

2.2. Ricostruiti in sintesi come sopra i fatti, riguardo all’elemento del *fumus boni iuris*, la difesa argomentava in merito all’inammissibilità giuridica del provvedimento cautelare richiesto atteso che l’individuazione del conduttore e del gruppo autorale di un determinato programma televisivo rientrava nelle prerogative dell’impresa editoriale ed era, come tale, insindacabile. Ed ancora, sosteneva la manifesta insussistenza degli elementi indefetibili dell’azione cautelare non sussistendo un diritto di *“personale inamovibilità mansionistica”* e non potendosi negare *“il clamoroso e persistente strepitus ambientale e mediatico”* già evidenziato nella comunicazione del 28.8.2026. Sosteneva, inoltre, come le voci critiche sulla condotta del Ranucci non fossero *“riferibili alla RAI, o esclusivamente a esponenti*

politici di centrodestra” ma anche rinvenibili *“negli interventi di giornalisti ed opinionisti di incontestata autorevolezza ed indipendenza”*. Ciò a dimostrazione che non vi era alcuna connessione tra il provvedimento adottato ed *“un ipotetico, e certo allo stato sicuramente escluso, coinvolgimento del Ranucci nelle vicende relative all’attentato che lo hanno visto vittima”* né, tanto meno potendosi il primo ritenere *“frutto della condivisione di rilievi, a vario titolo mossi da soggetti estranei alla Rai, alla professionalità del ricorrente”*, ma piuttosto dovendosi la scelta datoriale ricollegare al *“clamore mediatico e le multiformi letture offerte dai media e delle vicende che hanno visto protagonista il giornalista, e la conseguente incidenza sulle condizioni ambientali necessarie alla realizzazione della delicata e cruciale attività di inchiesta della redazione di Report”*. Veniva ulteriormente rilevato come la RAI, proprio *“nello spirito della più ampia correttezza e trasparenza”*, avesse in occasione di esercizio di *ius variandi* orizzontale, *“fornito le motivazioni sottese al mutamento di ruolo sebbene, secondo il nostro ordinamento, non sia richiesto”*. Ed ancora, veniva evidenziato come il ricorso d’urgenza fosse stato presentato con *“eccessiva repentinità”*, il che aveva compromesso la possibilità di verificare se il mutamento di ruolo fosse stato o meno rispettoso del principio di equivalenza, sia sotto il profilo inquadramentale che mansionistico/professionale. Evidenziava poi che nella fattispecie doveva trovare applicazione la disciplina in vigore al momento in cui il potere datoriale era stato esercitato, frutto della riforma introdotta dal D.Lgs 81/2015. Era inoltre sostenuto che, *“almeno per quanto noto alla Società resistente”*, non essendo il dott. Ranucci *“affiliato ad alcun gruppo politico”*, né avendo lo stesso *“mai dichiarato, nella realizzazione delle sue inchieste giornalistiche, specifiche opinioni politiche... giammai potrebbe ravvisarsi, nell’odierna vicenda processuale, la fattispecie tipica della nullità dell’atto datoriale di mutamento mansionistico per discriminazione”*. Riguardo al lamentato abuso del diritto, era argomentato che lo stesso era escluso in ragione del perseguimento di uno scopo di riorganizzazione editoriale. Infine, in merito alla qualità della persona che aveva indirizzato il provvedimento, evidenziava come la volontà aziendale fosse stata correttamente comunicata al dott. Ranucci dal Direttore della Direzione Approfondimento dott. Corsini, nella sua veste di superiore gerarchico.

2.3. In riferimento al *periculum in mora*, la difesa RAI contestava che un pregiudizio alla professionalità potesse conseguire, come sostenuto da controparte, *“alla rimozione dal ruolo di conduttore di uno specifico programma”* e non alla sottrazione della conduzione di programmi di approfondimento o di inchiesta. Argomentava poi come la sottrazione della componente *“visibilità”* non potesse integrare erosione della specifica professionalità

giornalistica tale da comportarne pregiudizio irreparabile per equivalente. Riguardo alla scadenza del termine del 27.9.2026 individuato per operare la scelta, rilevava come controparte non avesse spiegato per quale ragione l'esercizio della scelta prevista dalla norma contrattuale collettiva di riferimento *“finirebbe per assecondare la contestata decisione aziendale, in qualche modo legittimandola, se non dal punto di vista giuridico sul piano dei fatti e, ciò che è più grave, nei confronti del suo pubblico e in genere dell'opinione pubblica”* non avendo l'azienda in alcun modo legato la decisione organizzativa a presunte responsabilità del dott. Ranucci, da cui insussistenza altresì di danno all'immagine. Infine, sosteneva la totale irrilevanza *“nella prospettiva della tutela d'urgenza”* dell'imminente messa in onda in data 8.11.2026 di Report *“non potendo a tale conduzione il dott. Ranucci ambire per il tramite di un ordine giudiziale”*. Ulteriormente, riguardo alla situazione clinica, evidenziava l'insussistenza di diagnosi di sofferenza psichica e sosteneva come la certificazione cardiologica non dimostrasse né un assetto lavorativo stressogeno, né un pericolo di aggravamento imminente in ipotesi di cambio mansioni. Infine, riguardo all'ipotizzato trasferimento a Il Cairo, rilevava come *“la protezione”* non sarebbe stata *“affatto automaticamente revocata. Ed infatti, le autorità italiane rivaluterebbero il livello di rischio tenendo conto della relativa esposizione nella zona di destinazione..”*

2.4. Parte resistente ha quindi concluso chiedendo: *“dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso cautelare proposto dal dott. Sigfrido Ranucci in quanto privo dei requisiti del fumus bonus juris e del periculum in mora e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto”*, vinte le spese.

3. Svolgimento del processo

All'udienza fissata in data 25.9.2026 il tentativo di conciliazione dava esito negativo essendosi parte ricorrente dichiarata disponibile a conciliare la vertenza *“accedendo all'ipotesi di una co-autorialità e co-conduzione come prospettata in via di riorganizzazione della trasmissione da parte della convenuta”* ed essendosi la società resistente dichiarata *“non disponibile alla conciliazione nei termini suddetti attesa immedesimazione pressoché organica tra il ricorrente e la trasmissione Report”*. La RAI, viceversa, si dichiarava disponibile alla proroga del termine di 30 gg. per l'esercizio dell'opzione anche per 2/3 settimane, proposta su cui il ricorrente conveniva ferma restando la contestazione della procedura. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione,

che la difesa RAI precisava non essere cogente, veniva quindi postergato di 15 gg. o comunque fissato in data successiva al deposito del provvedimento giudiziale.

Sentite le parti a libero interrogatorio ed ascoltate le difese discutere oralmente, ritenuta la fase cautelare sufficientemente istruita, il giudice si riservava la decisione concedendo termine per brevi note.

Entrambe le difese in sede di note depositate in data 30.9.2026 deducevano nuovi elementi di fatto, allegando o riportando il contenuto di documenti in precedenza non al fascicolo, il che imponeva all'ufficio, nel rispetto del principio del contraddittorio, la concessione di ulteriore termine per deposito dei documenti citati e successivo termine sino al 5.10.2026 per deposito di note a chiarimento e repliche, riservandosi all'esito la decisione.

4. Esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda

4.1. In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione sollevata in comparsa di inammissibilità della domanda per impossibilità giuridica del provvedimento cautelare richiesto.

Ricorda l'Ufficio che parte ricorrente in sede di conclusioni ha chiesto (anche) l'accertamento della nullità del provvedimento della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. del 28 agosto 2026 di rimozione del dott. Ranucci dall'incarico di autore e conduttore della trasmissione Report per discriminatorietà della decisione assunta sotto il profilo delle convinzioni personali e/o politiche del dipendente. Ebbene, se è corretto affermare, come sostenuto dall'azienda nelle proprie difese, che *“l'individuazione del conduttore, e del gruppo autorale, di un determinato programma televisivo rientri nelle prerogative dell'impresa editoriale ed è insindacabile. Pertanto, il giornalista non è titolare di un diritto soggettivo ad occupare una determinata posizione nell'ambito della programmazione televisiva”*, occorre parimenti osservare come l'equilibrio tra controllo giudiziale di legittimità e libertà di esercizio di impresa sia stato parimenti indirettamente individuato dalla medesima difesa RAI poche righe dopo ove, viene precisato che *“...gli effetti della nullità si debbono commisurare pur sempre alla natura dell'atto che ne è in ipotesi l'oggetto: cosicché, in materia di atti di esercizio del potere datoriale disciplinato dall'art. 2103 c.c. residuerebbe comunque, pur all'esito di un'ipotetica declaratoria di nullità, l'ambito (come si è detto, incompressibile) in cui può esplicarsi il predetto potere.”* Ed infatti, fermo il ruolo della giurisdizione di vaglio della legittimità del singolo atto, nella fattispecie la comunicazione di cessazione dall'incarico datata 28.8.2026, con

conseguente automatica caducazione degli effetti da questa derivanti in ipotesi di ritenuta nullità della determinazione per discriminatorietà, tale sindacabilità si riferisce al singolo atto all'esame, non in generale alle prerogative dell'impresa editoriale che, anche all'esito della caducazione della decisione già assunta, non perde il diritto di autodeterminare il proprio assetto organizzativo adottando in futuro diverso, e diversamente motivato, atto di disposizione delle energie lavorative del dipendente. In altre parole, il vaglio e l'eventuale inibizione giudiziale si riferiscono a un segmento di esercizio della libera iniziativa d'impresa, non a quest'ultima, idonea a riespandersi nel prosieguo del rapporto seppur sempre nei limiti imposti dalla legge. Concludendo sul punto: l'esclusione della sindacabilità del merito delle scelte organizzative o tecnico-produttive dell'imprenditore, in quanto espressione della libertà di impresa garantita dall'art.41 Cost., non confligge con il controllo di legittimità del singolo atto in cui tale libertà si esplica e, in ipotesi di accertata nullità dello stesso per violazione di legge, con la sua caducazione.

4.2. Sempre in via preliminare, ritiene l'Ufficio opportuno affrontare l'eccezione, parimenti sollevata dall'azienda, riferita alla dedotta *“impossibilità di prospettare una discriminazione per affiliazione o opinioni sindacali o politiche”* posto che *“il Dr. Ranucci, almeno per quanto noto alla Società resistente, non è affiliato ad alcun gruppo politico né ha mai dichiarato, nella realizzazione delle sue inchieste giornalistiche, specifiche opinioni politiche, con la conseguenza che giammai potrebbe ravvisarsi, nell'odierna vicenda processuale, la fattispecie tipica della nullità dell'atto datoriale di mutamento mansionistico per discriminazione”*. In altre parole, se un giornalista non è iscritto a nessun partito, né ha mai espressamente dichiarato di sposare le opinioni politiche di questo o quello schieramento/partito, già in linea teorica non sarebbe ammissibile un vaglio in merito alla dedotta discriminazione per motivi politici.

La tesi è priva di fondamento per un duplice ordine di ragioni.

In primis tenuto conto del dato normativo, atteso che il testo vigente dell'art.15 della L.300/70 di cui viene invocata in ricorso la violazione, non si limita a tutelare la discriminazione per *“affiliazione od opinioni sindacali o politiche”*, come rilevato in comparsa, ma, in ragione della novella introdotta dalla D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, testo di legge attuativo della Direttiva Europea 2000/78/CE, si focalizza altresì sulla tutela del lavoratore discriminato in ragione delle sue *“convinzioni personali”*.

Ed allora, occorre rilevare come la scelta delle tematiche da trattare, la modalità in cui viene svolta l'attività di approfondimento, le persone che si ritiene utile intervistare, come viene presentato il servizio nonchè riassunto/commentato al suo termine, sono tutte scelte

espressione delle posizioni personali del giornalista autore e conduttore di un programma d'inchiesta ed altrimenti non potrebbe essere. Come correttamente rilevato in ricorso sul punto *“il modo in cui Sigfrido Ranucci, come qualsiasi altro giornalista, svolge il suo ruolo, nella scelta dei temi, nella sensibilità con cui li tratta, nella stessa modalità di conduzione delle trasmissioni è espressione delle sue “convinzioni personali””*.

In secundis, rileva l'Ufficio come emerge agli atti che la professionalità espressa dal dott. Ranucci nella trasmissione Report sia stata, fondatamente o meno in questa sede non rileva, interpretata, con dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa, anche come posizionamento politico del giornalista da parte di alcuni esponenti politici appartenenti alla maggioranza (come tra poco si dirà), tanto da far rientrare Report nell'alveo delle trasmissioni tacciate di essere politicamente schierate, il che ancor più evidenzia come la RAI ben avrebbe potuto adottare un provvedimento di avvicendamento/rimozione non solo in relazione alle “posizioni personali” espresse ma altresì per condizionamento esterno derivante dall'essere stato additato il dott. Ranucci come giornalista avverso al Governo in carica, in tal modo attuando discriminazione diretta per motivi politici.

Premesso quanto sopra, si impone quindi il vaglio giudiziale riferito alla dedotta discriminatorietà della decisione aziendale.

5. Vaglio in merito alla censura di discriminatorietà dell'atto in violazione dell'art.15 L.300/1970

5.1. Viene lamentato in ricorso che il provvedimento del 28.8.2026, pur formalmente richiamandosi a motivi di *“riorganizzazione editoriale del programma”* e conseguente *“avvicendamento nella conduzione e responsabilità autorale della trasmissione”*, sia stato in fatto strumento per la sola rimozione del dott. Ranucci dalla conduzione e responsabilità autorale di Report in ragione di discriminazione politica e per convinzioni personali del giornalista. Gli elementi indiziari della discriminazione vengono individuati in una serie di circostanze ritenute tra loro concordanti: genericità e contraddittorietà delle motivazioni addotte nel provvedimento; rifiuto di specificarne i presupposti fattuali; insussistenza di un'effettiva riorganizzazione; il fatto che *“i vertici Rai, come pure le direzioni delle diverse testate della stessa, sono in qualche modo espressione della maggioranza di governo, che si traduce nella maggioranza del C.d.A della stessa azienda”* correlata alla circostanza che *“le richieste pubbliche di rimozione provengano, in un arco temporale ristretto, da esponenti che ricoprono primari incarichi politici e istituzionali, mentre la decisione aziendale interviene a stretto giro e produce proprio l'effetto pubblicamente*

auspicato”; il fatto che l’attività giornalistica del dott. Ranucci e la sua conduzione di Report “*vengono percepite e descritte, dagli esponenti delle forze politiche di maggioranza, come connotate ideologicamente e in modo univoco orientate politicamente, in senso avverso alle forze ed esponenti politici di maggioranza e governativi*”; le dichiarazioni successive alla rimozione, con le quali “*esponenti politici di rilievo delle forze di maggioranza hanno espresso soddisfazione per la scelta compiuta dalla RAI*”, rafforzerebbero il significato della stretta sequenza temporale tra richieste di rimozione e comunicazione di avvicendamento.

5.2. Ha contro dedotto sul punto la difesa della RAI che: non vi era alcun obbligo giuridico di motivazione della decisione assunta, né di fornire elementi a riscontro e che le indicazioni offerte nel provvedimento erano state frutto di “*estesa osservanza dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza*”; il fatto notorio costituito dall’esistenza di un clamoroso e persistente *strepitus* ambientale e mediatico “bipartisan” essendo intervenute “*esternazioni da parte dei media e di alcuni esponenti politici della maggioranza governativa*” ma anche “*altrettante dichiarazioni provenienti dall’area politica e giornalistica generalmente ritenuta vicina all’opposizione*”; la circostanza che “*l’attività della redazione*” risultava “*gravemente compromessa*”, il che aveva imposto una riorganizzazione che aveva riguardato l’intero assetto del programma e non solo la posizione del dott. Ranucci; l’insussistenza di una connessione tra il provvedimento adottato ed eventuali responsabilità del dott. Ranucci nella vicenda dell’attentato o in altre a questa inerenti atteso che, fermo allo stato il dato secondo cui il ricorrente era da considerarsi persona offesa dal reato, “*i risvolti disciplinari che sono emersi a seguito delle verifiche interne alla Rai*” erano stati “*contestati in un momento successivo ex art. 7 della L. n. 300/1970*”.

5.3. Passando all’esame dei singoli elementi indiziari dedotti in ricorso osserva l’Ufficio:

5.3.1. Genericità delle motivazioni addotte nel provvedimento e rifiuto di specificazione dei presupposti fattuali della decisione pur a seguito di richiesta in tal senso avanzata dall’interessato.

Occorre premettere che l’art. 2103 c.c. non prevede alcun obbligo di forma scritta e, tanto più, di motivazione preventiva in occasione dell’esercizio di *ius variandi* orizzontale, rientrando la decisione nel normale potere direttivo e gestionale dell’impresa, così che l’unico limite che si impone al datore di lavoro è di carattere sostanziale: le mansioni neo attribuite devono essere riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento

delle ultime effettivamente svolte. Ben conoscendo la disciplina in materia, la difesa di parte ricorrente lamenta quindi genericità delle motivazioni e la successiva mancata indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento non come vizio formale del provvedimento, ma come sintomo di non autenticità delle ragioni addotte. Il passaggio logico che intende perorare è il seguente: inferire dalla genericità delle motivazioni, e dal rifiuto opposto ad ulteriore specificazione delle stesse, la loro sostanziale inconsistenza e da ciò trarre elementi per affermare che le stesse sottendono un comportamento discriminatorio.

Sentito al riguardo a libero interrogatorio il procuratore speciale della RAI dott. Ventura Felice, Direttore Risorse umane e organizzative della Rai, lo stesso ha riferito: *“In relazione alla grave compromissione dell’attività della redazione per continue pressioni, espressioni utilizzate nella lettera del 28.8.2026, è stato il dott. Corsini a riferire di interlocuzioni con membri della redazione che lamentavano mancanza di serenità nella loro attività. Non sono a conoscenza dei nominativi dei membri della redazione che di ciò si sono lamentati ma per pressioni ci si riferisce al clamore mediatico della vicenda. Non so delle interlocuzioni tra il dott. Ranucci e Corsini, ragione per la quale non so che anche il primo abbia lamentato di sentirsi pressato. Parimenti è evidente che la trasmissione non poteva non aver subito degli effetti in termini di indipendenza editoriale e imparzialità rigorosa in relazione al clamore mediatico di cui sopra. Non si trattava di fatti specifici ma di un’ombra calata sulla trasmissione che la RAI intendeva tutelare.”*

Il procuratore speciale dell’azienda ha quindi precisato, dando forma alla motivazione pur genericamente già enucleata in sede di provvedimento, che membri della redazione di Report avevano lamentato al superiore gerarchico del dott. Ranucci mancanza di serenità nello svolgimento della loro attività derivata dal clamore mediatico assunto dalla vicenda dell’attentato al dott. Ranucci e dai suoi sviluppi investigativi.

Il malessere manifestato da più giornalisti membri della redazione è stato confermato, seppur con diversi accenti, dal medesimo dott. Ranucci, parimenti sentito in udienza, il quale ha sul punto dichiarato: *“Si erano lamentati con me, anzi avevano fatto presente la necessità di sopportare insieme la pressione mediatica e puntellare la mia posizione tramite una riorganizzazione. Sentivano la pressione mediatica e quindi mi avevano coinvolto essendo loro responsabile. Avevano bisogno di puntellare Report intorno la mia persona perché per 20 anni avevo garantito l’esistenza del programma.”*

Si deve quindi ritenere accertato, quanto meno in questa fase tenuto conto dei tempi ristretti imposti da un’istruttoria necessariamente sommaria, che, a conferma delle

motivazioni pur genericamente espresse nel provvedimento datoriale del 28.8.2026, le vicende legate al caso dell'attentato che man mano emergevano dagli articoli di giornale ed il clamore che queste suscitavano sugli organi di stampa, avevano creato nell'ambito della redazione un clima di tensione che incideva sul proficuo operare della stessa, tanto che diversi redattori avevano sentito la necessità di manifestare tale disagio non solo al responsabile del programma dott. Ranucci ma anche, *per saltum*, al superiore gerarchico di quest'ultimo.

5.3.2. Contraddittorietà ed illogicità manifesta delle motivazioni addotte nel provvedimento

È stato altresì lamentato in ricorso, e veniamo alla seconda doglianza afferente la motivazione dell'atto, che la stessa sarebbe manifestamente illogica essendo proprio del datore di lavoro *“il dovere di adottare tutte le misure idonee a garantire, secondo la particolarità del lavoro, l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.). Obbligo vieppiù rafforzato nel caso di un'Azienda, come la Rai, che soggiace a precisi obblighi di servizio pubblico che prevedono la garanzia dell'indipendenza dell'attività giornalistica”*. In altre parole, se la *“attività della redazione”* di Report fosse effettivamente risultata *“gravemente compromessa dalle continue pressioni a cui è sottoposta proprio alla vigilia di una nuova stagione”*, ciò sarebbe avvenuto per inadempimento datoriale all'obbligo di adottare le misure idonee a garantirne il sereno operare, dovendo l'azienda predisporre e porre in essere tutte le misure necessarie a garantire l'integrità fisica, la personalità morale e l'indipendenza dei giornalisti che la componevano. Inadempimento dell'obbligo di tutela dei membri della redazione di Report da parte della RAI che la difesa del lavoratore evidenzia costituire altresì violazione dell'art.23 dell'accordo integrativo Rai-Usigrai, delle disposizioni del Codice etico del gruppo Rai afferenti i *“Principi di condotta nei rapporti con il personale”*, dell'art. 21 Cost., dell'art. 10 CEDU, che riconosce e tutela il diritto per ciascun consociato di ricevere informazioni di interesse generale e il diritto per i giornalisti all'esercizio della libertà di informazione, dell'art.11 della Carta europea dei diritti fondamentali, del Regolamento UE 2024/1083 European Media Freedom Act – EMFA, normativa quest'ultima a tutela della *“libertà e del pluralismo dei media”*, elementi riconosciuti quali *“due pilastri principali della democrazia e dello Stato di diritto”* che enuncia la conseguente necessità di *“tutela dell'indipendenza editoriale”*, anche e soprattutto da parte di fornitori di media di servizio pubblico, *“quale condizione preliminare necessaria”* onde

offrire *“notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico”*.

Rileva l'Ufficio come, ex art.2087 c.c., l'obbligo incombente sul datore di lavoro di adozione delle misure a difesa più idonee a garantire l'integrità psicofisica e la personalità morale dei lavoratori, non individui una misura standard di protezione da adottare ma implichi la necessità di modulare le scelte datoriali a seconda delle particolarità del caso concreto. Parimenti in riferimento alle tutele che devono essere apprestate nel rispetto della normativa sopra citata, posta a specifica tutela della figura professionale del giornalista.

Ne consegue che, qualora la redazione avesse manifestato unitamente al conduttore timori riferiti ad ingiustificati attacchi mediatici esterni, percepiti come minaccia a loro ed alla trasmissione, la RAI, quale adeguato strumento di tutela, avrebbe dovuto sostenere il loro operato offrendo ai giornalisti assicurazioni sul loro futuro lavorativo, anche tramite difesa pubblica della trasmissione. Diversamente se la redazione avesse manifestato disagio e preoccupazione per spaccature al suo interno dovute alla diversa posizione assunta dai giornalisti che la componevano in relazione al clamore mediatico suscitato dalle notizie che nell'estate 2026 trapelavano sullo sviluppo delle indagini sull'attentato al dott. Ranucci. Ed infatti, in quest'ultimo caso, la tutela della stessa trasmissione unitamente a quella del personale giornalistico in essa impegnato, avrebbe potuto passare, per assicurare l'operatività della redazione, proprio tramite una riorganizzazione del programma anche in termini di ruoli e di avvicendamento del responsabile.

Ciò poichè una cosa è che *“credibilità e l'autorevolezza”* della trasmissione Report, per come voluta e realizzata dal dott. Ranucci, fossero state messe in dubbio solo da organi di stampa e politici al Governo, altra è che parte della redazione, quanto meno dall'estate 2026, ritenesse che le notizie da ultimo emerse ed il clamore da queste suscitato, avessero minato credito e stima del programma e che, per tale motivo, venisse dagli stessi manifestato un disagio (espresso nel provvedimento anche in termini di rischio di *“incrinare la serenità produttiva”*) nella prosecuzione dell'attività con i precedenti assetti. Trattasi, infatti, di due situazioni nettamente distinte, entrambe possibili conseguenze della stessa vicenda mediatica, che necessariamente richiedevano una diversa modalità di intervento datoriale ex art.2087 c.c.: la prima in termini di mantenimento interno e rafforzamento esterno delle scelte organizzative già operate, la seconda di revisione delle stesse. Né può ritenersi che la tutela che la RAI doveva assicurare al dott. Ranucci ex art.2087 c.c. potesse prescindere dalla pari tutela a cui avevano diritto gli altri membri

della redazione di Report, con la conseguenza che le difficoltà manifestate da questi ultimi dovevano trovare risposta così come l'esigenza di tutela della figura del ricorrente.

Tema su cui si tornerà nel prosieguo. Preme, viceversa, precisare sin da ora come non possa essere dato rilievo nella presente fase, in ragione del sommario accertamento connesso all'urgenza, alle espressioni attribuite da organi di stampa al superiore gerarchico del dott. Ranucci dott. Corsini (il quale avrebbe detto: "La bomba? Non so se fosse vera o farlocca") e ciò in ragione del fatto che l'esistenza dell'intervista è stata negata da parte dell'interessato, come testimoniato dal doc.32 al fascicolo di parte ricorrente ("smentita: "Mai rilasciata intervista"").

Considerazioni analoghe a quelle di cui sopra valgano in riferimento alla prospettata violazione della normativa pattizia, costituzionale e di rango europeo sopra richiamata, emanata più specificatamente a tutela della libertà di stampa e della professionalità del giornalista, professionalità che con l'espressione del proprio pensiero indipendente assicura alla prima effettività.

5.3.3. Insussistenza dell'esigenza, manifestata nel provvedimento del 28.8.2026, di "riorganizzazione editoriale del programma"

La Rai costituendosi ha illustrato la riorganizzazione in essere del programma, operativa a partire dalla stagione 2026/2027, chiarendo cosa questa prevede in termini di rivisitazione del ruolo di conduzione ed autorialità in un'ottica di compartecipazione di più persone a tali responsabilità, precisando il diverso taglio dato agli interventi in video, indicando i nominativi dei dipendenti che intende adibire ai nuovi ruoli per come delineati (vedi capp. da 36 a 42 della comparsa).

Ha osservato in senso contrario la difesa di parte ricorrente, che tale progetto nasce successivamente al provvedimento di rimozione del dott. Ranucci, unica misura in precedenza preventivata, come a sua giustificazione postuma. In altre parole, l'invocata riorganizzazione editoriale sarebbe originariamente consistita solo nell'avvicendamento di altra persona in quello che era stato il ruolo di autore e conduttore rivestito dal ricorrente fino all'adozione del provvedimento di rimozione.

La ricostruzione operata dalla difesa attorea è stata sconfessata dalle dichiarazioni a verbale del medesimo dott. Ranucci avendo lo stesso, come già riportato, riferito che ancor prima dell'adozione dell'indicato provvedimento, i membri della redazione gli avevano prospettato la necessità di provvedere ad una diversa distribuzione dei ruoli.

Quanto sopra evidenzia come la necessità di una riorganizzazione fosse maturata in seno alla "base" della redazione e come la stessa abbia preceduto la rimozione del dott. Ranucci

dall'incarico, sicchè il denunciato profilo perde il valore di gravità ed univocità indiziaria che la difesa istante intendeva attribuirgli, allontanando il sospetto che la RAI abbia operato il mutamento del format a copertura e giustificazione di diversa finalità. Ciò a maggior ragione se si tiene conto che la rimodulazione dei ruoli, nel senso di una maggiore condivisione delle responsabilità, è elemento fondante, come tra poco si avrà modo di esporre, che accomuna la proposta proveniente dai membri della redazione ed il progetto di riorganizzazione successivamente adottato dalla datrice di lavoro.

5.3.4. Il fatto che “i vertici Rai, come pure le direzioni delle diverse testate della stessa, sono in qualche modo espressione della maggioranza di Governo, che si traduce nella maggioranza del C.d.A della stessa azienda” ricollegato alla circostanza che “le richieste pubbliche di rimozione provengano, in un arco temporale ristretto, da esponenti che ricoprono primari incarichi politici e istituzionali, mentre la decisione aziendale interviene a stretto giro e produce proprio l'effetto pubblicamente auspicato”.

In altre parole, non vi sarebbe un'alterità perfetta tra vertici aziendali e politici al Governo, il che avrebbe comportato adeguamento acritico dei primi alle istanze dei secondi, dato comprovato dalla stretta sequenza tra richieste di allontanamento avanzate dagli esponenti di Governo e provvedimento aziendale di avvicendamento.

Ritiene l'ufficio che la rassegna stampa agli atti, contenente esternazioni caratterizzate da richieste più o meno velate ma comunque dal tono imperativo di rimozione del dott. Ranucci operate da rappresentanti di alte cariche di Governo, confermi le pressioni esercitate sui vertici della RAI dalla maggioranza tramite organi di stampa.

In particolare, risulta comprovato che:

- in data 13.7.2026 il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso (FdI) chiedeva in una missiva indirizzata all'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, “quali azioni la Rai intenda adottare per rendere impermeabili programmi d'inchiesta, quali Report, rispetto a interferenze o influenze di terzi che possano condizionarne l'indipendenza e l'affidabilità” (vedi virgolettato contenuto nell'articolo apparso sul Corriere della Sera dal titolo “Mossa del governo, un Audit su Report <<Accertare la veridicità delle fonti>>” allegato 24 al ricorso);
- in data 11.8.2026 e in data 13.08.2026, il Vicepresidente del Consiglio, Ministro delle Infrastrutture e Segretario della Lega, Matteo Salvini, chiedeva pubblicamente e ripetutamente la rimozione del dott. Ranucci dalla conduzione di Report (vedi virgolettato contenuto nell'articolo apparso su Repubblica dal titolo “Assedio a

Ranucci” e sottotitolo “Ranucci, l’editto di Salvini: <<Non può condurre Report>> Le opposizioni: lui vittima” allegato 28 al ricorso);

- In data 14.8.2026 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sen. Giovanbattista Fazzolari rilasciava un’intervista ad ADN Kronos nella quale pronunciava quello che la testata Avvenire definiva come “l’editto di Ferragosto”, affermando *“Personalmente penso che Report, con la conduzione di Ranucci, abbia perso di credibilità rispetto all’epoca Gabanelli”* (vedi virgolettato contenuto nell’articolo dell’indicata testata dal titolo “Il futuro di Report, le pressioni del Governo, la sorte di Ranucci: l'intrigo di Ferragosto è servito” doc. n. 30 al fascicolo di parte ricorrente);
- In data 16.08.2026 il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in occasione di un’iniziativa politica del partito Fratelli d’Italia, dichiarava: Report va *“cambiato”*, non *“eliminato”*, perché *“Non è possibile che le inchieste di Report solo per l’1,5% dei casi hanno riguardato il più grosso partito di sinistra”* e *“A me non interessa se ne mettono un altro ma non può essere che il giornalismo d’inchiesta si faccia per attaccare qualcuno”* infine chiosando: *“Non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile ma potrebbero trovarlo”* (vedi virgolettato contenuto nell’articolo di La Repubblica dal titolo “La Russa: il programma va cambiato, non chiuso” doc. n. 31 a seguire).

Negare la rilevanza istituzionale e l’intento di condizionamento dei vertici RAI perseguito da alti esponenti di Governo con tali dichiarazioni, come tenta la difesa dell’azienda quando sostiene che *“le riportate dichiarazioni, come le altre ravvisabili nella ciclopica rassegna stampa depositata in atti, non erano altro che manifestazioni del pensiero esternate a titolo personale (e non certo nel ruolo istituzionale rivestito dai dichiaranti) in virtù della libertà di espressione che si estende, com’è evidente, anche alle persone che rivestono cariche politiche.. Può la libera espressione di opinioni personali determinare in una Società partecipata, nella pienezza della sua autonomia, l’adozione di un provvedimento nullo perché discriminatorio? Ci sembra di no”*, equivale, ad avviso dell’Ufficio, a inammissibile disconoscimento della responsabilità e della consapevolezza del ruolo istituzionale rivestito che dovrebbe caratterizzare ogni alto rappresentante di Governo quando rilascia pubbliche dichiarazioni.

Tuttavia, a parere del Tribunale, quanto evidenziato non è sufficiente, a un esame sommario proprio di questa fase, per ritenere integrata la denunciata nullità anche solo in termini di concorso di cause (sulla disciplina applicabile in ipotesi di pluralità di cause

efficienti vedi tra le ultime Cass. Sez. L. ord n.460 del 9 gennaio 2025 a conferma di precedente pronunciamento n. 6575 del 5 aprile 2016) tenuto conto che:

A - Accanto agli impropri proclami ostracisti provenienti da esponenti di Governo (sul punto si richiama il dettato della normativa europea, ed in particolare del Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che indica la "tutela dell'indipendenza editoriale", quale "condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività"), erano nel medesimo periodo emerse voci di giornalisti, queste si espressione di liberi cittadini pur autorevoli, che, senza pretendere di istruire la RAI sul da farsi e concentrandosi piuttosto sugli aspetti umani della vicenda di cui era stato vittima il dott. Ranucci, ponevano comunque in dubbio l'opportunità di mantenere inalterata l'organizzazione del programma.

In tal senso si era espresso, pochi giorni prima del 28.8.2026, Roberto Saviano, non tacciabile di inimicizia preconcepita o ostilità ideologica nei confronti del ricorrente, in un video di approfondimento pubblicato sulla propria pagina YouTube, in occasione del quale premessa l'assenza di reati imputabili al dott. Ranucci, ne evidenzia possibili errori: *"Il problema sta nel fatto che tra Ranucci e Lavitola «non c'è distanza, non c'è diffidenza, non c'è il sospetto come igiene professionale verso la fonte»*. In sostanza, concludeva lo scrittore, *«Ranucci viene raggirato»* in ragione del fatto che *«la fonte diventa sua amica»*" (da videoracconto intitolato "La manipolazione" pubblicato su YouTube in data 24.8.2026 visibile link <https://www.youtube.com/watch?v=cQvftrnC5fg>). Chiara la problematica di sostanza che viene evidenziata: nella conduzione di una trasmissione di inchiesta è possibile che sia venuto meno da parte del responsabile della stessa il necessario atteggiamento di puntuale vaglio critico della fonte (la c.d. *"igiene professionale della fonte"*) per essere stato il medesimo *"vittima di manipolazione"* (questa l'espressione utilizzata anche nell'ordinanza del GIP per come riportata in ricorso) da parte di chi riteneva persona amica.

E che non si avesse certezza del superamento di tale ingenua quanto pericolosa vicinanza di affetti fino all'adozione del provvedimento aziendale adottato il 28.8.2026 (ed anche successivamente), è indirettamente confermato dal tenore di un'intervista rilasciata da Michele Santoro, anch'egli non sospettabile di compiacenza nei confronti della Rai, nè persona pregiudizialmente ostile al ricorrente, nel corso della trasmissione "Lo Stato delle Cose" in occasione della quale ha dichiarato *"Il punto è che dopo che è emerso che Lavitola era reo confesso dell'attentato, Ranucci non ha preso le distanze da Lavitola. Questa cosa è imperdonabile, imperdonabile"* (in virgolettato quanto riportati dal Corriere

della Sera, versione on line, nell'articolo pubblicato il 16.9.2026 dal titolo "Fuoco amico su Ranucci, da Formigli a Santoro: «Ha sbagliato, doveva prendere le distanze da Lavitola»" – doc. 18 al fascicolo di parte convenuta).

Parimenti Corrado Formigli, conduttore della trasmissione Piazza Pulita su La7, rete concorrente alla RAI, aveva a dichiarare: *"Ranucci ha sbagliato. Ha sbagliato nello stringere un rapporto così stretto con una persona come Lavitola"* e, riguardo ai riflessi di tale scelta sull'attività redazionale, ha soggiunto: *"Ha sbagliato nell'esporre la squadra, ha messo in imbarazzo tutti"* (vedi virgolettato nel medesimo doc.18 sopra richiamato).

Occorre quindi dare atto come anche da parte di esponenti dello stesso ordine giornalistico, non tacciabili di orientamento filogovernativo, fosse stata data rilevanza alla problematica afferente la conduzione di Report da parte del dott. Ranucci per diversi ordini di ragioni: temuta sterilizzazione del vaglio di attendibilità della fonte per ragioni amicali, mancata presa di distanza dall'amico reo confesso mandante dell'attentato, situazione di imbarazzo a cui aveva esposto i membri della redazione della trasmissione in ragione del clamore mediatico che aveva accompagnato la vicenda.

Non è quindi rimasto privo di riscontro quanto dedotto dalla difesa di parte resistente in merito al fatto che elemento determinante la scelta riorganizzativa sia stato altro e diverso (la compromissione del sereno operare della redazione) rispetto a quello discriminatorio paventato da controparte. Né l'esistenza di dichiarazioni successive alla rimozione, rese da *"esponenti politici di rilievo delle forze di maggioranza"* che *"hanno espresso soddisfazione per la scelta compiuta dalla RAI"* è in grado di elidere tale risultanza poiché il compiacimento degli indicati esponenti per il risultato raggiunto, nulla comprova riguardo alla paternità della decisione ed alle ragioni che avevano condotto la RAI a tale risoluzione.

B – Il disagio espresso da alcuni membri della redazione al dott. Ranucci ed al suo superiore dott. Corsini, è malessere che trova conferma nel tenore delle dichiarazioni rese a verbale dalle parti (vedi punto 5.3.1.) e nella lettura in sequenza delle due e-mail scambiate nell'estate 2026 tra il dott. Giorgio Mottola, membro della redazione di Report, ed il responsabile della trasmissione dott. Ranucci.

Giova premettere che la difesa istante in sede di note ha eccepito l'inutilizzabilità in giudizio delle menzionate conversazioni *"trattandosi di corrispondenza privata tutelata dall'art. 15 Cost. e dall'art. 8 CEDU (Cass., sez. lavoro, sentenza n. 24204/2025; Cass. sez. lavoro, sentenza n. 5936 del 6/3/2025; Cass. sez. lavoro, ordinanza n. 5334 del 28/2/2025)"*.

Non ritiene il Tribunale di poter condividere tale conclusione. Il richiamato art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, recita: *“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”* Norma sovranazionale che trova corrispondenza nell'art.15 della Costituzione, secondo il quale *“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili..”*. Come noto la Corte Costituzionale, premesso che quello di *“corrispondenza”* è concetto *“ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza”*, ha rilevato come la tutela accordata dall'art.15 Cost. *“prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata”* (v. anche Corte Cost., sentenza n. 2 del 2023), ragione per cui la *“garanzia si estende... ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”*. Sul solco dell'enunciato principio, con sentenza della medesima Corte n. 170/2023, è stato ulteriormente chiarito che posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., dovendosi ritenere del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.

Parimenti, la Corte europea dei Diritti dell'uomo (Corte EDU sentenza 17 dicembre 2020, *Saber contro Norvegia*) ha precisato che le comunicazioni tra account privati, anche se trasmesse dai locali dell'impresa, rientrano nella nozione di vita privata e di corrispondenza, ragione per cui non sono consentiti controlli senza informativa.

I principi enunciati dalle Supreme Corti sono stati ulteriormente delineati dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze richiamate dalla difesa istante: Cass., sez. lavoro, sentenza n. 24204 del 29/8/2025 in fattispecie di concorrenza sleale; Cass. sez. lavoro, sentenza n. 5936 del 6/3/2025 e Cass. sez. lavoro, ordinanza n. 5334 del 28/2/2025 in materia di accertamento di responsabilità disciplinare.

Ebbene, l'esame di tali recenti pronunce evidenzia la netta distinzione tra le fattispecie all'esame della Corte e la presente: mentre ivi la corrispondenza aveva travalicato i limiti della corretta funzionalità lavorativa, nel presente caso gli interlocutori dibattono di un'ipotesi di riorganizzazione della struttura funzionale alle esigenze lavorative; inoltre, la produzione operata dalla RAI non mira a far valere violazioni dei doveri inerenti al rapporto di lavoro da parte di nessuno degli interlocutori, quanto piuttosto all'accertamento di una situazione oggettiva venutasi a creare in seno alla redazione; ed ancora, non è stato dedotto che le indicate conversazioni siano intercorse tramite account privati, non in utilizzo nell'attività lavorativa; e soprattutto, non è stato lamentato che il datore di lavoro sia venuto in possesso delle 2 mail per indebita intrusione nella posta dei dipendenti, il che consente di ipotizzare che le medesime siano state rese note alla RAI da qualcuno dei partecipanti. Infine, non è stato dedotto che le indicate conversazioni avessero un contenuto riservato, che non intendeva essere diffuso, ed anzi, la circostanza che in risposta a e-mail del dott. Mottola indirizzata al solo dott. Ranucci, quest'ultimo abbia ampliato la conversazione a numerosi altri indirizzi (24), forse propri di membri della medesima redazione, induce a ritenere che l'autore si sia assunto il rischio di diffusione in ambito aziendale del contenuto della sua risposta, dato quest'ultimo ritenuto rilevante dal citato pronunciamento n.5936/2025 onde disapplicare il divieto di utilizzo in giudizio delle conversazioni.

Ritenuta quindi allo stato, per le indicate ragioni, l'utilizzabilità in giudizio delle 2 menzionate e-mail, rileva l'Ufficio come il "botta e risposta", intervenuto a distanza di due giorni ma comunque prima dell'adozione del provvedimento qui impugnato, confermi un quadro di netta spaccatura tra redazione e suo responsabile.

Scrivono il dott. Mottola con e-mail del 5.8.2026: *"Caro Sigfrido, non avendo ricevuto alcuna risposta alla mail inviata oltre una settimana fa, ti riscrivo. Come già anticipato, dopo la riunione avuta con te lo scorso 21 luglio, al termine della quale ci ha(i) chiesto di avanzarti una nostra proposta, martedì scorso la redazione di Report si è riunita in assemblea e con 47 voti a favore, su 49 presenti, ha votato una proposta di riorganizzazione di Report per questa fase di profonda e grave emergenza che ha investito il nostro programma. Nello specifico, si propone:*

- la nomina di due coautori, individuati nella figura di Giulio Valesini e nella mia, che possano coadiuvarti nella gestione quotidiana della trasmissione;*
- l'istituzione di coordinamento della redazione, con il compito di facilitare e ottimizzare il funzionamento della macchina redazionale, di cui facciano parte Elisa Bruno, Ilaria*

Proietti, Alessandro Spinnato, Michele Ventrone, Alessia Marzi, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola e rappresentanti degli inviati;

- l'istituzione di un coordinamento degli inviati di cui facciano parte tutti gli inviati del programma con la funzione di agevolare lo scambio di informazioni, la pianificazione dei servizi e la reciproca collaborazione.

Come specificato sopra, si tratta di una semplice proposta, formulata democraticamente da tutta la redazione con il solo scopo di dare una mano a te e al programma in questo momento difficile. Saremmo felici di poterne discutere insieme in modo sereno e costruttivo. Facci sapere come intendi procedere”.

Emerge dalla indicata mail come la redazione, in una fase sentita come di “*profonda e grave emergenza*” avesse avuto un primo confronto con il dott. Ranucci il 21.7.2026, come al termine della riunione il dott. Ranucci avesse chiesto ai membri della redazione “*di avanzarti una nostra proposta*” di soluzione della situazione di crisi, come la redazione si fosse riunita senza la presenza del dott. Ranucci martedì 28 luglio, come all’esito di tale riunione la quasi totalità dei redattori (47 su 49 presenti) avesse approvato “*una semplice proposta*” di riorganizzazione, “*formulata democraticamente da tutta la redazione*” in merito alla quale era espresso invito a “*discutere insieme in modo sereno e costruttivo*”, che prevedeva la nomina di due coautori in coadiuvazione del ricorrente nella gestione quotidiana della trasmissione (per un numero quindi complessivo di tre coautori), l’istituzione di un coordinamento di redazione composto da 7 redattori oltre rappresentanti degli inviati, l’istituzione di un coordinamento degli inviati di cui avrebbero fatto parte tutti gli inviati. Proposta, quella di cui sopra, già anticipata al dott. Ranucci 7 gg. prima con precedente mail che non aveva ottenuto risposta.

Il tono severo ed il contenuto *tranchant* della risposta del dott. Ranucci, tramite mail del 7 agosto 2026, ore 18.50, evidenzia la distanza venutasi a creare tra il responsabile del programma e la redazione che dal medesimo avrebbe dovuto essere diretta e coordinata: “*Cari, mi scuso per il ritardo con cui vi rispondo, ma come sapete ho dovuto prima prepararmi alla convocazione per il Codice Etico e poi per l'imminente Audit. So che qualcuno di voi ha anticipato, non informandomi, gli esiti della mia risposta al vostro piano al direttore Corsini. Tuttavia vi scrivo perché ritengo importante chiarire alcuni punti.*

Eravamo rimasti d'accordo che sarebbero state preparate delle note che definissero ruoli e mansioni di chi avrebbe dovuto darmi una mano nella gestione di Report. Mi sono invece ritrovato tra le mani un documento, una sorta di piano editoriale che, oltre a essere

lontano dagli accordi iniziali, è irricevibile: rappresenta una grave sgrammaticatura dal punto di vista aziendale e, se mi consentite, è altamente carente sotto il profilo umano e professionale.

Ricordo, per chi è evidentemente a digiuno delle pratiche aziendali, che il piano editoriale viene scritto e predisposto dal direttore responsabile di ciascuna testata giornalistica o direzione di genere, o dal suo delegato — che nel caso di Report è il sottoscritto. Secondo le regole l'iter è il seguente: spetta al singolo direttore di testata o di genere, neo-nominato o confermato, definire le linee guida dell'offerta informativa. Il direttore illustra poi il piano al Consiglio di Amministrazione della Rai, che ne prende atto o lo approva formalmente in base agli equilibri aziendali e di budget. Solo dopo questo iter il piano viene sottoposto al voto di fiducia della redazione... In questo caso è evidente che l'intero percorso è stato capovolto. Il documento, inoltre, ha la presunzione di intervenire sul coordinamento e sul funzionamento della struttura, scavalcando e delegittimando ruoli e figure apicali come il capo progetto Paola Bisogni e il capo struttura Luigi Pompili — cioè, di fatto, l'azienda stessa, che li ha scelti proprio per meriti professionali... Tuttavia, pur con le sue carenze, il vostro documento ha un merito: mi ha chiarito che alcuni di voi vorrebbero ricoprire il ruolo di coautori, non come l'ho interpretato io ai tempi di Milena, ma addirittura "inter pares", cioè "tra pari" o "tra uguali". A guidare Report dovrebbe essere quindi una sorta di "triumvirato", che ha il sapore di un commissariamento. Digressione storica a parte, anche questa richiesta è carente del rispetto che si deve alle gerarchie aziendali... E' evidente che il problema non è il mio orgoglio personale, che conta il giusto, ma la mancanza di lucidità di chi ha la presunzione di pensare che questa sia un'ipotesi percorribile... Infine, lasciatemi esprimere la mia amarezza per le modalità con cui è stato delineato questo piano, per le strategie tessute, per le chat oblique, e per le modalità in cui è maturato il voto dell'assemblea. Motivo per cui ritengo urgente convocare nella prima settimana di settembre un'assemblea dove si chiariscano ruoli e grammatica aziendale.

Se qualcuno pensa di potermi puntare una pistola alla tempia approfittando di questo momento di attacchi vergognosi, sbaglia di grosso...

Il dott. Ranucci accusa alcuni membri della redazione di aver fatto la spia al dott. Corsini sul contenuto dell'ipotizzata riorganizzazione, apostrofa la stessa proposta come “*piano editoriale...lontano dagli accordi iniziali*” come tale “*irricevibile*” oltre che “*carente sotto il profilo umano e professionale*”, rimprovera la redazione riunitasi di essere “*a digiuno delle pratiche aziendali*” poiché “*il piano editoriale*” doveva essere scritto e

predisposto da lui soltanto, si riferisce alla proposta aggettivandola come “*presuntuosa*”, “*carente*” e con un unico merito: avergli chiarito i nominativi di coloro che intendevano ricoprire il ruolo di coautori “*addirittura*” quali “*inter pares*”, in una sorta di “*triunvirato*” dal medesimo definito come una sorta di “*commissariamento*”.

Al di là dell'accertamento in merito alla sussistenza o meno del rispetto delle procedure e delle gerarchie, della formulazione da parte dell'assemblea di un “piano editoriale” vero e proprio o di una “semplice proposta”, non si può non evidenziare come i toni sprezzanti quanto categorici, le velate accuse di tradimento ad opera di alcuni e di volontà carrieristiche di altri, siano tutti fattori idonei a far emergere non una mera momentanea frizione, ma una profonda frattura venutasi a creare tra la quasi totalità dei membri della redazione in assemblea (47 su 49) e il dott. Ranucci, preoccupati i primi di salvare la trasmissione tramite un progetto che prevedeva una profonda riorganizzazione in senso orizzontale ed il secondo di mantenere il proprio ruolo di unico autore all'interno di questa. Premesso quanto sopra, appare innegabile come lo scontro consumatosi tra base e vertice della redazione di Report fosse idoneo ad incidere negativamente sull'attività del gruppo di lavoro minandone la necessaria serenità.

5.4. Riassumendo il dato emerso a seguito dell'esame degli elementi indicati in ricorso come indiziari dell'esistenza di discriminazione, osserva il Tribunale, all'esito dell'istruttoria propria di questa fase, che: la genericità delle ragioni addotte nel provvedimento non costituisce nella fattispecie indice univoco di loro inconsistenza, avendo le medesime motivazioni trovato spiegazione e riscontro nella narrazione, operata da entrambe le parti in libero interrogatorio, dell'esistenza di un malessere della redazione di Report, derivato dal clamore mediatico dato alla vicenda, manifestato da alcuni suoi membri ai superiori; l'effettività dell'esigenza di revisione editoriale del format, oggetto di proposta riorganizzativa da parte della redazione e di discussione da parte di plurime e stimate voci del giornalismo; la motivazione adottata nel provvedimento del 28.8.2026 non può essere ritenuta illogica atteso che l'obbligo di tutela del sereno operare dei giornalisti addetti alla redazione posto in capo all'azienda, considerato l'accertato clima conflittuale instauratosi tra questi ed il dott. Ranucci, ben poteva essere adempiuto tramite la riorganizzazione della stessa e l'avvicendamento della figura del responsabile.

5.5. Ricorda l'Ufficio che, perché un determinato atto del datore di lavoro possa essere considerato discriminatorio, occorre che concorrano tre elementi, che il ricorrente è chiamato a provare in giudizio, fornendo indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base di una presunzione semplice rafforzata: la sussistenza di un fattore di rischio, l'aver subito un

trattamento meno favorevole, la presenza di una correlazione significativa tra il provvedimento sfavorevole e il fattore di discriminazione. Riguardo poi al regime probatorio la giurisprudenza ha chiarito che non si ha una vera e propria inversione dell'onere della prova, ma solo un parziale alleggerimento, dovendo il lavoratore fornire *“elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”* (Cass. Sez. Lav., ord. 3 febbraio 2023 n.3361 conforme a pronunce 15 giugno 2020 n.11530 e 12 ottobre 2018, n. 25543).

5.6. Premesso quanto sopra, pur dimostrata l’esistenza di fattore di rischio, venendo additata Report tra i “programmi ideologici” (vedi intervista dell’A.D. RAI Roberto Sergio che dà atto come tale sia stata appellata la trasmissione da terzi, doc.35 al fascicolo di parte ricorrente) ed accusato il dott. Ranucci di fare inchieste rivolte quasi esclusivamente ad esponenti dei partiti di destra (vedi dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa in virgolettato di cui all’articolo allegato), a fronte della depotenziata valenza probatoria degli indici indicati in ricorso come ulteriori sintomi di discriminatorietà dell’atto datoriale, ritiene il Tribunale che l’accertata impropria pressione mediatica esercitata ad opera di esponenti di rilievo della maggioranza di Governo sulle decisioni aziendali, volta all’adozione di un provvedimento di rimozione del dott. Ranucci dal ruolo di conduttore ed autore di Report, quale unico dato indiziario non corroborato da altri, non offra in sé, tenuto conto del quadro complessivo degli elementi acquisiti, prova sufficiente a far ritenere che si sia consumata effettiva e determinante interferenza. Ciò anche a voler tener conto della stretta concomitanza di tempi tra le riportate dichiarazioni dei menzionati esponenti politici ed il provvedimento datoriale, atteso nel medesimo stretto arco temporale “estate 2026” si è determinata quella grave crisi all’interno della redazione del programma sopra descritta, che non poteva non trovare una soluzione da parte della datrice di lavoro.

6. Esame della censura riferita a violazione degli obblighi di servizio pubblico e di tutela dell’indipendenza e autonomia del giornalismo d’inchiesta da parte dell’Azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nonché sull’abuso del diritto.

La doglianza riferita alla violazione degli obblighi propri del servizio pubblico presuppone accertamento della violazione del Codice Etico Rai, ove il medesimo dispone che

qualunque decisione inerente all'attività dei propri dipendenti deve essere assunta dalla Rai *“al di fuori, pertanto, di ogni pratica lottizzatoria o di predominio della maggioranza politica ovvero di rivendicazione di minoranza”* e deve uniformarsi a criteri di oggettività, competenza e professionalità. Quanto osservato al paragrafo precedente è sufficiente a escludere la configurabilità dell'indicata violazione così come riguardo alla normativa comunitaria a tutela dell'indipendenza dell'editoria.

Dev'essere poi escluso, per quanto sopra emerso in fatto, che nella fattispecie si sia verificato abuso del diritto, presupponendo l'istituto esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame e utilità rispetto allo scopo per il quale il medesimo diritto è riconosciuto dal legislatore. Ed infatti, l'esigenza di assicurare un sereno operare della redazione attraverso una riorganizzazione della stessa è utilità atta a giustificare l'esercizio di *ius variandi* orizzontale.

7. Censura del provvedimento a motivo di disposto demansionamento

7.1. Ha dedotto la difesa istante che, esulando la posizione di Sigfrido Ranucci dalla particolare fattispecie disciplinata dall'art.11 dell'accordo integrativo Rai – Usigrai siglato nel 2010, norma citata nella comunicazione del 28.8.2026, lo spostamento ad altro incarico che lo ha riguardato doveva essere valutato in base alla normativa generale relativa al mutamento di mansioni, contenuta nel successivo art.12 rubricato *“Qualifiche e mutamento di mansioni”*, oltre che eventualmente, in riferimento alla normativa del contratto nazionale giornalisti e della disciplina legale, articolo 12 che, al comma 1, dispone che *“-...., in caso di mutamento delle mansioni, ai giornalisti interessati dovranno essere assegnate mansioni equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale a quelle in precedenza svolte”*. Norma che, è argomentato in ricorso, conserva la propria cogenza, anche dopo la novella dell'art. 2103 c.c. operata dal Jobs Act nel 2015 che ad oggi dispone sia sufficiente che le nuove mansioni siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In senso contrario la difesa dell'azienda ha richiamato recente pronuncia del giudice di legittimità in materia di rapporto tra disciplina legale sopravvenuta e disposizioni della contrattazione collettiva anteriore (Cass., sez. lav., ord.15 giugno 2026, n. 19954), onde escludere che il carattere più favorevole della clausola collettiva possa determinarne la prevalenza sulla nuova disciplina legale, atteso che il principio del *favor* non consente alla contrattazione collettiva di reintrodurre requisiti che il legislatore abbia consapevolmente espunto dalla struttura dell'istituto.

7.2. Non ritiene l'Ufficio, esaminato il caso all'esame della Corte, che il principio affermato nella richiamata ordinanza possa trovare applicazione nel presente giudizio. Ciò per due ordini di ragioni: nella fattispecie ivi all'esame, la norma collettiva, precedente come nel nostro caso la riforma di legge, che il lavoratore intendeva invocare in suo favore individuava le possibili causali del contratto a termine, materia che la legge successiva escludeva potesse essere oggetto di normazione da parte della contrattazione collettiva; la disposizione collettiva precedente si poneva in antitesi alla disposizione di legge successiva: o il contratto a termine richiedeva una causale oppure no, *tertium non datur*. Diversamente nel caso di specie, ove la legge non esclude la possibilità di normazione dell'esercizio di *ius variandi* da parte della contrattazione (collettiva e aziendale) e ove alle garanzie offerte dalla legge vengono assommate quelle offerte dal contratto aziendale senza violazione della prima, semplicemente aggiungendosi un ulteriore requisito che non nega quello legale. In altre parole, al requisito legale costituito da "mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento" si aggiunge, non si contrappone, quello contrattuale "dell'equivalenza professionale". Ne consegue che nel caso qui in esame non si può configurare in alcun modo violazione di disposizione legale imperativa da parte del disposto del contratto RAI- Usigrai.

Nel caso dei dipendenti RAI, quindi, deve ritenersi che l'indicato accordo aziendale, pur precedente la riforma dell'art.2103 c.c., non essendo stato novellato e non potendosi ritenere automaticamente caducato in parte *de qua* per limite inderogabile di legge, sia tutt'ora in vigore e come tale disciplini in senso più favorevole al lavoratore l'ipotesi di mutamento di mansioni.

7.3. Premesso che al dott. Ranucci, con qualifica di caporedattore, nella sua qualità di Vice Direttore nell'ambito della Direzione Approfondimento (vedi *curriculum vitae*), deve trovare applicazione la procedura di cui al combinato disposto degli artt.11 e 12 dell'accordo Rai-Usigrai in ragione del richiamo operato in seno all'art.12 al precedente articolo, valutata la doglianza di dequalificazione ex art.12 cit. tenuto conto del "*contenuto professionale*" (ma diversamente non sarebbe stato a voler applicare il solo art.11, atteso che anche in questo viene richiamato il medesimo concetto di equivalenza "*dal punto di vista del contenuto professionale*"), e quindi considerato il possibile detrimento allo stesso, non può che convenirsi con le pronunce che hanno rilevato come tale accertamento, tanto più in presenza di incontestata rispondenza di livello e categoria legale di inquadramento, possa essere compiuto solo in concreto, allegando fatti specifici correlati all'effettiva

adibizione alle mansioni proprie del nuovo ruolo (vedi da ultimo Cass. ord. n. 1195 del 20 gennaio 2026 conforme a ord. n. 32359 dell'11.12.2025).

Ebbene, il dott. Ranucci, allo stato, non ha esercitato il diritto di opzione tra gli incarichi proposti, motivo per il quale non ha assunto alcuno dei ruoli indicati come alternativi nella lettera del 28.8.2026. Né può essere prospettato demansionamento durante il periodo per l'esercizio del diritto di scelta da parte del giornalista delle tre ipotesi di mansioni alternative proposte dal datore di lavoro, atteso che in tale arco temporale il tempo lavorativo resta sospeso.

Ed ancora, si osserva che, all'esito dell'analitica descrizione delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli offerti operata in comparsa, la difesa di parte ricorrente non ha spiegato in sede di note per quale motivo ritiene che le stesse non siano in grado di preservare la professionalità acquisita.

Nè il pregiudizio professionale può essere identificato nel non essere più autore e conduttore di un programma che viene indicato in ricorso come unico nel suo genere (ivi si legge *“Non è azzardato dire che in Rai non esistono al momento posizioni di pari spessore e prestigio professionale per chi le ricopra”*), e ciò per due ordini di ragioni: da un lato la necessaria distinzione tra professionalità e prestigio che dall'esercizio di questa può derivare, la prima tutelata espressamente dall'invocato accordo RAI-Usigrai, il secondo no perché concetto più ampio che involve caratteristiche proprie della persona e come tale non riducibile alla conduzione di un programma televisivo; dall'altro, perché nessun dipendente può avanzare la pretesa di imperitura adibizione alla stessa trasmissione nel ruolo inizialmente assegnato, poiché ciò significherebbe, in fatto, azzerare il potere organizzativo imprenditoriale sia in termini di spostamento del dipendente ad altro programma, sia in termini di riconfigurazione dei ruoli all'interno dello stesso format.

8. Censura del provvedimento per la natura sostanzialmente disciplinare della motivazione e conseguente violazione delle relative garanzie procedurali

La difesa del dott. Ranucci ha argomentato che ulteriore profilo di illegittimità della comunicazione del 28.8.2026 deriverebbe dalla natura sostanzialmente afflittiva della stessa per come emergente dalle ragioni ivi riportate. In particolare, si sostiene in ricorso che *“le espressioni contenute nella indicata comunicazione — pressioni sulla redazione, opacità, commistioni, interferenze e perdita di credibilità — non individuano meri assetti organizzativi, ma evocano fatti e comportamenti suscettibili, se riferibili al ricorrente, di assumere valenza disciplinare”*.

La lettura della missiva, così come indirettamente confermato dalle parti sentite a libero interrogatorio e dalla documentazione agli atti (in particolare dagli articoli di stampa), non consente l'interpretazione paventata nell'atto introduttivo atteso che, per come sopra già evidenziato, le continue pressioni cui era sottoposta l'attività di redazione erano frutto di interventi e dichiarazioni a raffica rese da soggetti esterni alla Rai, in particolare da alcuni esponenti di Governo e, seppur con diverso accento, da note voci del giornalismo italiano. Clamore mediatico, conseguito alla diffusione da parte della stampa di tali dichiarazioni, che aveva occasionato la tensione creatasi in redazione e le conseguenti doglianze dei giornalisti ai superiori, essendo stato insinuato nell'opinione pubblica il “*dubbio*” che Report potesse essere tacciato di “*opacità, commistione e interferenze*”.

Opinioni su sviluppi di indagini giudiziarie riportate sui mass media in ragione dei quali nessuna responsabilità disciplinare poteva e può essere configurata in capo al dott. Ranucci non essendo certo tacciabile di illegittimità (come motivato anche nella menzionata ordinanza del GIP) l'essere stato “vittima di manipolazione” posta in essere da persona che si dice amica. Per altro, il separato procedimento disciplinare di cui alla lettera di contestazioni in atti, risulta riferirsi a fatti ulteriori e assolutamente diversi rispetto a quelli oggetto di articoli di cronaca e che nulla hanno a che vedere con il disagio manifestato dalla redazione. Trattasi, a voler riprendere un'espressione utilizzata in ricorso, di “categorie valutative” del tutto diverse.

Concludendo sul punto, la decisione datoriale di procedere ad una riorganizzazione della redazione, con avvicendamento autorale e di conduzione, appare, a un esame sommario e per i rilievi sopra svolti, sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata quale mezzo di risoluzione della situazione di tensione interna creatasi tra i membri della redazione e, come tale, strumento di tutela del sereno operare di questa nel rispetto della normativa di legge ed *in primis* dell'art.2087 c.c..

9. Vizio del provvedimento sotto il profilo della provenienza dell'atto

9.1. Ha contestato la difesa istante la titolarità del potere esercitato. In particolare, ha rilevato che il contratto integrativo Rai-Usigrai all'art. 23 («Funzioni e poteri del Direttore di Testata»), richiama i poteri previsti dall'art.6 del CNLG, disposizione che a sua volta attribuisce al Direttore la competenza a stabilire le mansioni dei giornalisti. Vi sarebbe stata quindi assenza di titolarità a provvedere in capo al dott. Paolo Corsini, Direttore della

Direzione Approfondimento, emissario della comunicazione del 28.8.2026, salvo diverso assetto organizzativo adottato in concreto dall'azienda o in presenza di deleghe vigenti.

Ha contro dedotto la difesa di parte convenuta in merito all'improprio richiamo operato all'art. 23 del contratto integrativo Rai-Usigrai essendo pacificamente il ricorrente adibito ad una Direzione (Direzione Approfondimento, che prima della riforma c.d. per "generi" sarebbe stata annoverabile all'interno di una rete televisiva) e non ad una Testata giornalistica a cui la predetta norma collettiva si riferisce, precisando comunque che il dott. Corsini era stato autorizzato dall'azienda nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Giampaolo Rossi.

9.2. L'esame dell'art.23 del contratto integrativo Rai-Usigrai intitolato "poteri e funzioni del direttore di testata" evidenzia come la norma si riferisce espressamente alla figura del responsabile di testata giornalistica. La disposizione, quindi, trova applicazione ai direttori di TG1, TG2, TG3, Rai news24, Rai Sport, Rai parlamento etc. Nella fattispecie è indiscusso che il ricorrente fosse impiegato in una Direzione (Direzione Approfondimento) di cui era responsabile il dott. Corsini. Ebbene, attesa la sostanziale differenza tra le due tipologie di struttura, sancita nell'organigramma aziendale, non è stato dedotto in ricorso, né tantomeno dimostrato, per quale ragione si ritiene applicabile la norma invocata anche in riferimento alla Direzione Approfondimento.

9.3. Per altro, per induzione logica, se nella comunicazione del 28.8.2026 vengono indicati in alternativa ruoli esterni alla Direzione Approfondimento (come il ruolo di Vicedirettore *ad personam* nell'ambito della Testata Rai News24 o quello di Vicedirettore *ad personam* al TG3 o infine quello di corrispondente da Il Cairo), è evidente che l'autore della comunicazione non poteva essere il solo dott. Corsini (come per altro dal medesimo chiarito con l'utilizzata espressione "*l'Azienda ha deciso di avviare una riorganizzazione*"), coinvolgendo la decisione altre e diverse strutture di cui egli non era responsabile. Oltretutto, l'importanza della decisione assunta anche in termini di interesse mediatico, rendono del tutto plausibile che questa sia stata condivisa ed abbia visto la partecipazione dei più alti vertici RAI, nella specie l'indicato Amministratore Delegato dott. Giampaolo Rossi.

10. Conclusioni in merito all'elemento del *fumus boni iuris*

Quanto sopra argomentato impone il rigetto della spiegata domanda cautelare ed esime questo giudice dall'esame dell'elemento *periculum in mora*.

11. Disciplina delle spese

La particolare complessità della vicenda, connotata da articolata ricostruzione in fatto e da plurimi profili giuridici, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite.

Roma, il 9.10.2026

Il Giudice

dott.ssa Donatella Casari